# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 22 dicembre 1971**

**relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/5405 — Burroughs/Geha-Werke)**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(72/26/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 2,

vista la notificazione presentata il 31 gennaio 1963, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, concernente un contratto di licenza di alcune carte carbone, che la società Burroughs A.G. di Coira, Svizzera, aveva concluso il 12 novembre 1958 con la società Geha-Werke GmbH di Hannover, Germania (Geha), e che la società Burroughs A.G. ha ceduto alla società Burroughs Corporation di Detroit il 31 ottobre 1962,

vista la pubblicazione dell'essenziale della notificazione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 99 del 9 ottobre 1971,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intesa e posizioni dominanti, ottenuto in conformità dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 1° dicembre 1971,

I

A. considerando che il contratto di cui trattasi è stato sostituito da un accordo entrato in vigore il 1° gennaio 1969, modificato il 1° gennaio 1971, e che le principali disposizioni dell'accordo sono le seguenti:

1. i prodotti oggetto dell'accordo sono carte carbone ricoperte da uno strato di resina sintetica che incorpora nella sua struttura una certa materia colorante liquida;

2. la società Burroughs accorda alla società Geha:

   a) una licenza esclusiva di fabbricazione in Germania dei prodotti che sono oggetto dei brevetti nn. 1 132 424, 1178 091 e 1 213 439,

   b) una licenza non esclusiva di fabbricazione in Germania dei prodotti che formano oggetto della domanda di brevetto n. C-9806 nonché dei brevetti che ne deriveranno,

   c) una licenza non esclusiva di utilizzazione, nel mercato comune ed in altri 6 paesi europei (« il territorio »), dei marchi « Nu-Kote » e « Encore », di cui la società Burroughs resta proprietaria,

   d) l'autorizzazione di apporre sui prodotti oggetto dell'accordo e di utilizzare nel territorio in cui è applicabile l'accordo, il marchio « Concentra »,

   e) il diritto non esclusivo di vendere e distribuire, nel territorio, i prodotti di cui al punto a) e b);

3. la società Geha deve apporre sui prodotti contrassegnati dai marchi « Encore « e « Nu-Kote » la menzione « Fabbricato sotto licenza della Burroughs » e, sui prodotti contrassegnati da un qualsiasi altro marchio, un timbro che renda possibile l'accertamento della provenienza del prodotto dalla società Geha;

4. la società Burroughs fornisce l'assistenza tecnica necessaria alla società Geha (disegni, specificazioni, scambio di specialisti, ecc.);

5. la società Geha si impegna a fabbricare i prodotti in quantità sufficiente per soddisfare la domanda ed a conformarsi alle istruzioni tecniche della società Burroughs per la fabbricazione dei prodotti in questione, ai quali essa può apportare soltanto modifiche che ne migliorino la qualità o il rendimento;

6. le parti contraenti si comunicheranno ogni perfezionamento, modifica, invenzione o nuovo modello, nonché il modo di utilizzazione dei procedimenti;

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

7. la società Geha ha l'obbligo di tener segrete, per la durata dell'accordo, le informazioni tecniche fornite dalla società Burroughs e di utilizzarle soltanto sulla base e in conformità dell'accordo;

8. la società Geha si impegna a versare alla società Burroughs dei contributi la cui percentuale è stabilita nell'accordo. Tuttavia, qualora la società Burroughs non detenesse più brevetti validi o non ricevesse domande di brevetti, questi contributi saranno diminuiti del 50%, eccezion fatta per i prodotti esportati verso paesi in cui la società Burroughs detiene brevetti validi;

9. ogni controversia tra le parti contraenti concernente l'accordo sarà sottoposta ad arbitrato;

10. i contraenti hanno soppresso la clausola che vietava alla società Geha di contestare o di aiutare dei terzi a contestare le domande di brevetti del licenziante;

11. l'accordo è valido fino al 17 luglio 1975; dopo questa data, potrà essere prorogato annualmente e ciascuna delle parti contraenti avrà il diritto di recedere dall'accordo con preavviso di 12 mesi prima della data effettiva di cessazione. Inoltre, ciascuna delle parti contraenti può por fine all'accordo in caso di colpa grave dell'altra parte;

B. considerando che la situazione del mercato della carta carbone plastificata può essere riassunta nel modo seguente:

a) la carta carbone plastificata è un prodotto relativamente nuovo che, a causa del suo costo e delle sue qualità, è venduta sul mercato ad un prezzo più elevato della carta carbone tradizionale « riutilizzata ». Questo tipo di carta carbone rappresenta, secondo le stime delle parti contraenti, pressappoco il 10% del consumo complessivo di carta carbone in Germania. Nel mercato comune, essa è prodotta da alcune imprese soltanto, in Francia, in Germania ed in Italia, e viene importata in Germania, dalla Francia, dall'Italia e da paesi non facenti parte del mercato comune;

b) in particolare, la carta carbone plastificata oggetto dell'accordo, è venduta dalla società Geha in Germania, dalla società francese Delplanque, altra concessionaria della Burroughs, e dalla società Burroughs stessa nei vari paesi del mercato comune, dato che la società Burroughs non ha imposto agli altri suoi concessionari l'obbligo di vendere esclusivamente nel loro territorio nazionale, ciascuno di essi ha il diritto di esportare in qualunque paese del mercato comune. La società Burroughs vende il prodotto in Europa con i marchi « Nu-Kote » e « Encore ». I due concessionari di questa società nel mercato comune utilizzano dei marchi differenti; la società Geha vende con il marchio « Concentra » e con marchi dei suoi clienti muniti di un timbro distintivo;

c) La fabbricazione dei prodotti in questione costituisce solo una parte, scarsamente importante, delle attività delle parti contraenti;

considerando che dopo la pubblicazione degli elementi essenziali della notificazione nessuna osservazione da parte di terzi è stata comunicata alla Commissione;

II

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di fabbricare i prodotti che sono oggetto dell'invenzione; che il titolare può, mediante licenze per un certo territorio, cedere l'utilizzazione dei diritti derivanti dal suo brevetto; che, tuttavia, se il titolare si impegna a cedere l'utilizzazione del suo diritto esclusivo ad una sola impresa in un territorio, conferendo pertanto a quest'ultima tutti i diritti di sfruttare l'invenzione e di impedire la sua utilizzazione da parte di altre imprese, perde per tal fatto la facoltà di contrattare con altri richiedenti di licenze; che, in alcuni casi, questo carattere esclusivo di una licenza di fabbricazione può essere restrittivo della concorrenza e soggetto all'interdizione prevista all'articolo 85, paragrafo 1;

considerando che, nel caso di specie, questa eventuale restrizione non può essere sensibile; che, difatti, la società Geha non detiene, come fabbricante di carta carbone plastificata, che una debole parte del mercato tedesco delle carte carbone « riutilizzate », che, d'altronde, gli accordi di licenza conclusi dalla società Burroughs con delle imprese del mercato comune lasciano a queste ultime, come alla stessa società Burroughs, ogni libertà di vendere le carte carbone plastificate in ogni paese del mercato comune e che detti prodotti possono essere trasportati in condizioni relativamente facili e di basso costo;

considerando che non sono considerate come restrizioni alla concorrenza:

— la licenza non esclusiva di utilizzare i marchi della società Burroughs, tanto più che la società Geha ha il diritto di apporre sui prodotti fabbricati su

licenza della società Burroughs altri marchi; che l'obbligo della società Geha di permettere l'identificazione di questi prodotti mediante un timbro ha soltanto lo scopo, nella fattispecie, di facilitare un controllo della qualità e della quantità dei prodotti che sono oggetto dell'accordo da parte della società Burroughs;

— gli obblighi della società Geha di fabbricare i prodotti in quantità sufficiente e di conformarsi alle istruzioni tecniche della società Burroughs, poiché si tratta di impegni che hanno unicamente lo scopo di permettere l'utilizzazione sufficiente e tecnicamente adeguata dei diritti conferiti dai brevetti al suo titolare;

— il divieto imposto implicitamente alla società Geha di accordare sub-licenze, poiché il titolare di un brevetto è il solo a poter permettere l'utilizzazione del suo diritto sull'invenzione e poiché il segreto del know-how può essere garantito soltanto se, chi ne è in possesso, ha la possibilità di determinare a chi il segreto sarà comunicato;

— la clausola che stipula che ogni controversia tra le società Burroughs e Geha sarà sottoposta ad arbitrato;

considerando, di conseguenza, che gli elementi di cui la Commissione è a conoscenza non permettono di concludere che l'accordo di licenza suddetto ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE; che, non essendo soddisfatta una delle condizioni di applicazione di detto articolo, l'attestazione negativa prevista all'articolo 2 del regolamento n. 17 può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi dell'accordo concluso il 1º gennaio 1969 e che ha sostituito l'accordo concluso il 12 novembre 1958 ed il 31 ottobre 1962 tra le imprese Geha Werke GmbH di Hannover, Germania, e Burroughs Corporation di Detroit, Stati Uniti.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alle imprese Geha-Werke GmbH di Hannover, Germania, e Burroughs Corporation di Detroit, Stati Uniti.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1971.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
Franco M. MALFATTI